Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0194

Richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello

Decisione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello (2025/2099(IMM))

Il Parlamento europeo,

– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello, ricevuta con lettera in data 6 maggio 2025 dal servizio pubblico federale belga per gli affari esteri, il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, recante una richiesta della procura federale belga, in data 16 aprile 2025, nel quadro di un procedimento penale da avviare a carico di Fulvio Martusciello, e comunicata in Aula il 21 maggio 2025,

– avendo ascoltato Fulvio Martusciello il 24 marzo 2026 a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019[1],

– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9

1 Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0154/2026),

A. considerando che il 6 maggio 2025 il servizio pubblico federale belga per gli affari esteri, il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo ha trasmesso una richiesta del procuratore federale datata 16 aprile 2025 per la revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello, deputato al Parlamento europeo eletto in Italia, nel quadro di un procedimento penale da avviare a suo carico per presunta corruzione;

B. considerando che da un'ampia indagine riguardante la società Huawei sarebbero emerse gravi indizi circa l'esistenza di un'organizzazione criminale il cui scopo sarebbe stato quello di influenzare le decisioni delle istituzioni dell'Unione dedicandosi alla corruzione di deputati al Parlamento europeo; che tale indagine sembrerebbe aver portato alla luce diversi atti di presunta corruzione che si presume siano stati commessi regolarmente dal 2021 al 2024; che il sistema corruttivo avrebbe assunto varie forme, tra cui l'invito di deputati al Parlamento europeo a eventi finanziati da Huawei, presumibilmente in cambio dell'assunzione di posizioni politiche a favore di tale società, e doni eccessivi quali spese di vitto e viaggio o inviti ricorrenti a partite di calcio al di fuori del quadro del Parlamento europeo;

C. considerando che, secondo la richiesta di revoca dell'immunità, nel febbraio 2021 diversi deputati al Parlamento europeo hanno inviato una lettera a tre commissari al fine di influenzare la politica dell'Unione sull'introduzione del 5G in Europa, in particolare in relazione al sostegno alle imprese di paesi terzi come Huawei; che dall'indagine sembra si sia potuto dimostrare un chiaro disegno a partire dalla creazione della lettera alla sua diffusione, impatto e fatturazione, confermando apparentemente che la lettera avrebbe fatto parte di un circuito che andava oltre l'esercizio di influenza o l'attività di lobbying, al contrario inscrivendosi presumibilmente in un all'interno di un accordo di tipo corruttivo; che il principale sostenitore della stesura della lettera sarebbe stato Fulvio Martusciello che è il primo firmatario della lettera e sarebbe stato pagato attraverso complessi circuiti finanziari con l'intento di mascherare il presunto accordo per dedicarsi alla corruzione nell'esercizio della sua influenza politica;

D. considerando altresì che Fulvio Martusciello sarebbe stato attivamente impegnato nella promozione degli interessi di Huawei, potenzialmente come parte del di un accordo di tipo corruttivo, attraverso la presentazione di emendamenti a un progetto di risoluzione sulla politica di concorrenza dell'Unione che sembrano essere stati formulati nell'interesse di Huawei e redatti tra il gennaio del 2021 e il marzo del 2021, vale a dire nello stesso arco temporale

della creazione e della diffusione della lettera di cui al considerando C, nonché agevolando la partecipazione all'Accademia di Huawei di studenti della sua circoscrizione con lo scopo di ottenere voti che consentissero la sua rielezione al Parlamento;

E. considerando che Fulvio Martusciello è stato rieletto al Parlamento europeo alle elezioni europee del giugno 2024 e che, pertanto, era deputato al Parlamento europeo all'epoca del presunto reato;

F. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"[2];

G. considerando che l'immunità parlamentare prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;

H. considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento europeo in quanto istituzione e dei suoi membri;

I. considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea prevede che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; che il presunto reato non riguarda un'opinione o un voto espressi da Fulvio Martusciello nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 di tale protocollo;

J. considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro diverso dal proprio, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;

K. considerando che l'indagine ha riguardato molte persone e non solo Fulvio Martusciello; che la richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello appare riconducibile a una più vasta indagine su presunte pratiche corruttive e non sembra prendere di mira la sua attività politica; che il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di *fumus persecutionis*, ossia non si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario sia quello di recare pregiudizio all'attività politica di Fulvio Martusciello in quanto membro del Parlamento

[2] Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

europeo e di conseguenza all’indipendenza del Parlamento;

1. decide di revocare l'immunità di Fulvio Martusciello;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio e a Fulvio Martusciello.